COMUNE DI BOSA

Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone (COSAP)

- Approvato con Delibera C.C. n° 2 del 12/01/2018
- Modificato con Delibera C.c. n° 21 del 22/03/2018

INDICE

TITOLO I
PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE PERMANENTE

Art. 1 – Concessione per l'occupazione permanente.
Art. 2 – Rinnovo, proroghe e autorizzazione al subentro delle concessioni permanenti.
Art. 3 – Decadenza ed estinzione della concessione/autorizzazione.
Art. 4 – Modifica, sospensione e revoca della concessione/autorizzazione.

TITOLO II
PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE TEMPORANEE

Art. 5 – Autorizzazione all'occupazione temporanea.
Art. 6 – Occupazioni temporanee d'urgenza.
Art. 7 – Revoca dell'autorizzazione temporanea.

TITOLO III
MODALITA' DI RILASCIO E PRESCRIZIONI

Art. 8 – Modalità di richiesta delle concessioni permanenti e temporanee.
Art. 9 – Termini per l'emissione ed il ritiro del provvedimento concessorio.
Art. 10 – Modalità di richiesta di concessione di passi carrabili.
Art. 11 – Prescrizioni per le occupazioni.
Art. 12 – Doveri del concessionario.
Art. 13 – Occupazioni spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico.
Art. 14 – Occupazioni con ponteggi edili e per deposito di materiali da costruzione.
Art. 15 – Manomissione del suolo pubblico.

TITOLO IV
OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER ESERCIZI COMMERCIALI

Art. 16 – Suddivisione per zone omogenee.

TITOLO V
CRITERI D'UTILIZZO DEL SUOLO PUBBLICO DI PIAZZA IV NOVEMBRE PER LE ATTIVITÀ DEI PUBBLICI ESERCIZI, DEL COMMERCIO E PER LE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI.

Art. 17 – Definizione dell'ambito territoriale ed oggettivo di applicazione.
Art. 18 – Determinazione della superficie concedibile per i pubblici esercizi.
Art. 19 – Prescrizioni per l'uso delle occupazioni di suolo da parte dei pubblici esercizi.
Art. 20 – Disciplina delle occupazioni diverse da quelle dei pubblici esercizi.

Art. 21 – Sanzioni e norme finali.

TITOLO VI
DISCIPLINARE TECNICO DEGLI ARREDI DELLE CONCESSIONI COSAP DI BOSA (PIAZZE E STRADE) - (AD ESCLUSIONE DI BOSA MARINA)

Art. 22 – Disciplinare tecnico degli arredi.

TITOLO VII
DISCIPLINA DEL CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Art. 23 – Disposizioni generali.
Art. 24 – Oggetto del Canone.
Art. 25 – Soggetti tenuti al pagamento del Canone.
Art. 26 – Fattispecie di occupazioni.
Art. 27 – Suddivisione del territorio comunale.
Art. 28 – Criteri per la determinazione del canone.
Art. 29 – Misurazione dell'area occupata - criteri.
Art. 30 – Disciplina delle tariffe.
Art. 31 – Occupazioni permanenti.
Art. 32 – Occupazioni temporanee.
Art. 33 – Criteri particolari di determinazione del canone per occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi.
Art. 34 – Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico.
Art. 35 – Occupazioni con impianti pubblicitari.
Art. 36 – Occupazioni con chioschi ed apprestamenti precari.
Art. 37 – Occupazioni con passi carrabili o accessi carrabili a raso.
Art. 38 – Distributori di carburante
Art. 39 – Mestieri girovaghi e mestieri artistici.
Art. 40 – Esecuzioni di lavori ed opere.
Art. 41 – Occupazioni d'urgenza.
Art. 42 – Occupazioni abusive.
Art. 43 – Occupazioni esenti ed escluse.
Art. 44 – Forme di gestione.
Art. 45 – Modalità e termini per il pagamento del canone.
Art. 46 – Penalità, indennità, sanzioni.
Art. 47 – Definizione agevolata della sanzione.
Art. 48 – Attività di controllo, riscossione coattiva e rimborsi.
Art. 49 – Responsabilità del servizio.
Art. 50 – Disciplina transitoria.
Art. 51 – Entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 52 – Rinvio.

PREMESSA

Con il presente regolamento per l'applicazione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche si intendono perseguire le seguenti finalità:

1. **Sicurezza e legalità**

- Assicurare il rispetto della normativa nazionale D.Lgs. 446/97;
- Tutelare la sicurezza per la circolazione stradale;
- Salvaguardare adeguati percorsi pedonali e veicolari;
- Soddisfare le esigenze di pubblica sicurezza in relazione agli spazi di rispetto per l'intervento dei mezzi di soccorso;
- Tenere conto degli interessi pubblici relativi alla circolazione, all'igiene, sicurezza, estetica, ambiente e tutela del patrimonio culturale;

2. **Salvaguardia aree di particolare valenza**

- Tutelare le strade, i luoghi e gli ambiti cittadini di particolare pregio e rilevanza storica, artistica, culturale e ambientale;

3. **Promozione attività imprenditoriali**

- Promuovere le attività commerciali in particolare nel centro storico;
- Salvaguardare i livelli occupazionali;

4. **Omogeneità**

- Individuare forme omogenee di fruizione di spazi pubblici da parte di operatori commerciali in luoghi di notevole interesse pubblico;
- Garantire un equilibrio tra l'espansione delle attività commerciali, la regolamentazione del traffico urbano e la tutela delle residenzialità;

5. **Parametrazioni**

- Utilizzare parametri e/o criteri di assegnazione degli spazi pubblici in luoghi di particolare pregio:
 - Percentuale complessiva concedibile della piazza;
 - Rapporto tra dimensioni del locale e spazio pubblico concedibile;
 - Stabilire le dimensioni degli spazi stradali concedibili;
 - Regolare con chiarezza le possibilità e modalità di utilizzo dei marciapiedi;

6. **Vincoli**

- Essere in regola con il pagamento del suolo pubblico negli anni precedenti;
- Utilizzare pienamente lo spazio assegnato;
- Assicurare il diritto alla salute dei cittadini anche attraverso l'utilizzo di strumentazione di controllo delle emissioni sonore;
- Delimitare *in situ* lo spazio assegnato;

TITOLO I
PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE PERMANENTE

Art. 1 – Concessione per l'occupazione permanente

1. Tutte le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, quando hanno carattere permanente, sono subordinate al rilascio di apposita concessione da parte del competente ufficio comunale a seguito di richiesta in bollo dell'interessato contenente tutte le indicazioni necessarie a delimitare, anche con allegate planimetrie, l'area, il soprasuolo o sottosuolo oggetto dell'occupazione, le finalità della stessa e la durata dell'occupazione.
2. Sarà cura del titolare della concessione, entro 5 gg. dal rilascio della concessione, delimitare in maniera chiara ed inequivocabile, i confini della concessione, alla presenza di un rappresentante del Comune.
3. Le concessioni vengono rilasciate dall'Ufficio Tributi e Patrimonio, previo nulla osta dell'Ufficio Polizia Municipale, che attesti il rispetto delle disposizioni dettate dal Nuovo Codice della Strada e dell'Ufficio Tecnico.
4. Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.
5. Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare all'esercizio di altre attività per le quali sia prevista apposita autorizzazione.
 In tutti i casi vengono rilasciate:
 a) Senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 b) Con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere connesse all'occupazione;
 c) Con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni;
 d) Con la facoltà dell'Amministrazione Comunale di revocarle con atto motivato per sopravvenute esigenze pubbliche.
6. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno che possa essere arrecato a terzi per effetto della concessione.
7. Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.
8. Le concessioni per occupazioni permanente possono essere rilasciate, ai sensi dell'art. 27, comma 5, D.Lgs. n. 285/92, per un massimo di anni 3. Considerato che le concessioni in essere scadranno tutte il 31/12/2019, le nuove richieste potranno essere presentate a far data dal 01/11/2019.
9. Le concessioni permanenti possono essere rilasciate solo ed esclusivamente alle attività che esercitino per tutto l'anno senza interruzione. Ogni interruzione dell'esercizio dell'attività superiore a 30 giorni, sarà considerata ingiustificata se non motivata da lavori di ristrutturazione e/o ampliamento, regolarmente Comunicati e/o Autorizzati.
10. Durante il periodo di chiusura dell'attività, la superficie oggetto della concessione dovrà essere liberata dagli arredi (tavolini, sedie, ombrelloni, ecc) che non potranno essere accatastati sul suolo oggetto della concessione.

Art. 2 – Rinnovo, proroghe e autorizzazione al subentro delle concessioni permanenti

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alle scadenza.
2. Per le occupazioni permanenti il titolare deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 30 giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.
3. Nel caso in cui avvenga il trasferimento della proprietà delle strutture o di titolarità di un'attività alle quali è collegata un'occupazione di suolo pubblico, il subentrante dovrà produrre apposita domanda

di subentro contenente anche gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente, da presentarsi entro 120 giorni dal verificarsi dell'evento.

4. In caso di morte o di sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario gli eredi o il tutore legale possono richiedere l'autorizzazione al subentro entro 120 giorni dal verificarsi dell'evento.
5. In caso di subentro in corso d'anno non sarà ammesso alcun rimborso del canone già versato a favore del cedente. Qualora il concessionario di origine sia in regola con il pagamento del canone, il subentrante sarà tenuto al pagamento a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

6. Il mancato pagamento del canone, nei termini stabiliti nel presente regolamento, per l'occupazione già in essere costituisce motivo ostativo per il rinnovo o proroga.

Art. 3 – Decadenza ed estinzione della concessione/autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione/autorizzazione:
 a) Il mancato versamento per due annualità consecutive del canone stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti;
 b) Il mancato rispetto delle condizioni imposte con l'atto di concessione/autorizzazione ovvero delle norme stabilite dalla legge, dai regolamenti e dal presente regolamento;
 c) L'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione/autorizzazione del suolo o dello spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 d) La difformità dell'occupazione rispetto alla concessione/autorizzazione.

2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, ne esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del Servizio competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.
4. Sono causa di estinzione della concessione:
 a) La morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario, qualora non sia presentata la richiesta di voltura entro 120 giorni dal verificarsi dell'evento;
 b) La sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Art. 4 – Modifica, sospensione e revoca della concessione/autorizzazione

1. L'Amministrazione Comunale, con atto motivato, può in qualsiasi momento modificare, sospendere o revocare il provvedimento di concessione/autorizzazione rilasciato ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, dichiarati tali dall'Autorità competente, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. Il soggetto autorizzato all'occupazione del suolo pubblico non può opporsi alla rimozione completa del manufatto e delle strutture facenti parte delle occupazioni del suolo pubblico per consentire i lavori di riqualificazione dell'area interessata.
3. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione/autorizzazione disposto dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone corrisposto in anticipo, a decorrere dalla concessione di fatto dell'occupazione, senza interessi.
4. Il rimborso per le occupazioni di suolo pubblico permanenti potrà essere corrisposto in ragione di dodicesimi tenendo conto soltanto delle frazioni superiori a 15 giorni che saranno computate in misura pari ad un mese intero.

TITOLO II
PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE TEMPORANEE

Art. 5 – Autorizzazione all'occupazione temporanea

1. Le occupazioni di carattere temporaneo sono soggette ad autorizzazione del Comune, previa presentazione, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'occupazione, di documentata istanza in bollo indicante la natura, il luogo, la superficie e la durata dell'occupazione che si intende effettuare.
2. Sarà cura del titolare della concessione, entro 5 gg dal rilascio della concessione, delimitare in maniera chiara ed inequivocabile, i confini della concessione.
3. L'occupazione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale e/o pedonale.
4. Qualora si rendesse necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di presentare, nei tre giorni precedenti la scadenza, richiesta di proroga indicando la durata per la quale viene richiesta.

Art. 6 – Occupazioni temporanee d'urgenza

1. Sono ammesse le occupazioni prima del conseguimento del provvedimento di concessione o autorizzazione soltanto in circostanze di urgenza nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia richiesta l'immediata esecuzione dei lavori.
2. In tal caso l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale ed all'ufficio Polizia Municipale, ed a presentare nei due giorni successivi la domanda per ottenere la concessione o l'autorizzazione, come previsto dal presente Regolamento, corredata della documentazione idonea a chiarire la situazione d'urgenza.
3. L'ufficio provvede ad accertare l'esistenza della situazione d'urgenza ed all'eventuale rilascio del motivato provvedimento di concessione o autorizzazione.
4. In ogni caso resta fermo l'obbligo dell'interessato di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione, a prescindere dal conseguimento o meno del provvedimento concessorio o autorizzatorio.
5. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza comporta l'applicazione delle sanzioni previste.

Art. 7 – Revoca dell'autorizzazione temporanea

1. L'autorizzazione può essere revocata per:
 a) inadempienza da parte del soggetto agli obblighi assunti;
 b) mancato pagamento del canone nei termini previsti;
 c) sopravvenute esigenze di pubblico interesse;
 d) occupazione eccedente lo spazio concesso.

2. Nel caso di cui alla lettera c) del comma precedente, il provvedimento di revoca comporta la restituzione del canone eventualmente pagato per il periodo non goduto, senza interessi.

TITOLO III
MODALITA' DI RILASCIO E PRESCRIZIONI

Art. 8 – Modalità di richiesta delle concessioni permanenti e temporanee

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi superficiali, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve presentare apposita richiesta al Comune.
2. La richiesta deve essere inoltrata anche se per legge e per regolamento l'occupazione è dichiarata esente dal canone.
3. La richiesta va redatta in carta legale, deve pervenire all'Ufficio Protocollo e contenere:

a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, la residenza o domicilio legale ed il codice fiscale o partita IVA;
b) nel caso di richiedente diverso da quelli individuati al punto precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, la partita IVA e le generalità del legale rappresentante;
c) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici soprastanti e sottostanti la cui utilizzazione è oggetto di richiesta;
d) l'entità, espressa in metri quadrati, e la durata dell'occupazione richiesta;
e) l'oggetto dell'occupazione, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
f) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e nelle leggi in vigore nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà;

4. La richiesta, indirizzata all'Ufficio competente, deve essere presentata al Protocollo;

a) Tra il 60° ed il 15° giorno precedente l'inizio dell'occupazione se "temporanea";
b) Almeno 30 gg prima dell'inizio dell'occupazione se "permanente";

5. Deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica atta a far comprendere esattamente la localizzazione e la natura dell'occupazione.
6. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che sia corredata da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.
7. In ogni caso, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

Art. 9 – Termini per l'emissione ed il ritiro del provvedimento concessorio

1. L'ufficio competente, una volta acquisiti i prescritti pareri, provvederà ad emettere il provvedimento di concessione entro cinque giorni, dandone contestuale comunicazione al richiedente che dovrà provvedere al ritiro dello stesso nel termine di sette giorni.
2. L'eventuale occupazione avvenuta preliminarmente al ritiro del provvedimento concessorio, verrà ritenuta occupazione abusiva e punita con le sanzioni di legge.
3. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta ovvero vengano richiesti pareri ad altri enti o siano necessarie altre autorizzazioni comunali o di altri enti, il termine si interrompe e riprende a decorrere dal momento in cui pervengano al responsabile del procedimento le autorizzazioni, i pareri, i chiarimenti o le integrazioni richieste.

4. Fatta salva l'acquisizione di ulteriori pareri e/o autorizzazioni in relazione alla tipologia di occupazione richiesta, l'istruttoria dei procedimenti viene effettuata acquisendo, di norma, i seguenti pareri:
 - Ufficio polizia municipale per il rispetto delle norme riguardanti il codice della strada;
 - Ufficio edilizia privata: per le occupazioni riguardanti lo svolgimento dell'attività edilizia e, in generale, la realizzazione di attività o l'installazione di manufatti disciplinati dal regolamento edilizio (apertura nuovi passi carrai, installazione di tende, ecc.);
 - Ufficio tecnico-lavori pubblici: per le occupazioni che implicano modifiche al patrimonio comunale (assetto stradale, arredo urbano, ecc) e/o verifiche di compatibilità con gli impianti di erogazione dei pubblici servizi (illuminazione pubblica, fognature, acquedotto, ecc.);
 - Ufficio attività economiche: per le occupazioni effettuate in occasione del mercato settimanale nonché delle occupazioni effettuate da pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.

5. I pareri di cui al comma precedente devono essere rilasciati entro il termine di 7 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il suddetto termine, il parere si intende favorevole.
6. In ipotesi di esito positivo dell'istruttoria il provvedimento di cui sopra consisterà nel rilascio della concessione o autorizzazione; qualora l'amministrazione ravvisi nell'occupazione richiesta motivi o situazioni in contrasto con gli interessi generali della collettività e con le disposizioni previste dal Codice della Strada comunicherà nel termine di giorni 15 i motivi del diniego o del parziale accoglimento della domanda indicando l'autorità a cui eventualmente ricorrere nonché i termini per la proposizione dell'impugnazione.
7. I provvedimenti di concessione/autorizzazione o di diniego sono emessi dal responsabile del servizio.

Art. 10 – Modalità di richiesta di concessione di passi carrabili

1. Le concessioni di passi carrabili sono rilasciate in conformità alle disposizioni del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione.
2. La richiesta di concessione va redatta in carta legale, mediante l'utilizzo del modello predisposto dall'ufficio competente. Per gli anni successivi a quello della prima occupazione, e sempreché non si verifichino variazioni nell'occupazione che determinino un maggior ammontare del canone, non sussiste l'obbligo di richiesta. Qualora si verifichino variazioni, la richiesta di variazione deve essere presentata senza indugio, con contestuale versamento del canone ulteriormente dovuto per l'anno di riferimento.

Art. 11 – Prescrizioni per le occupazioni

1. L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni dettate dal competente ufficio comunale.
2. E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenere la rimessa in pristino.
3. Tutte le occupazioni devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti e devono essere segnalate e delimitate secondo le indicazioni dell'Ufficio competente.

Art. 12 – Doveri del concessionario

1. I titolari di autorizzazioni e concessioni devono sottostare alle seguenti condizioni:

a) limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli;
b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza, nelle dovute forme;

c) usufruire degli spazi assegnati con la dovuta cautela e diligenza;
d) evitare intralci o danni al transito di veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo diurni e notturni;
e) seguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine dell'occupazione, lo spazio occupato;
f) mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata;
g) versare la somma dovuta alle scadenze e secondo le modalità stabilite;
h) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari nonché tutte le altre contenute nell'atto di autorizzazione e di concessione;

Art. 13 – Occupazioni spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico

1. Per la collocazione di fili telegrafici, telefonici, elettrici, ecc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per la collocazione di festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione o l'autorizzazione all'occupazione.
2. L'ufficio competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle medesime, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori.

Art. 14 – Occupazioni con ponteggi edili e per deposito di materiali da costruzione

1. Le occupazioni dovute a ponteggi edili e materiali da costruzione dovranno essere accuratamente delimitate, rese visibili con opportuna segnaletica diurna e notturna, realizzate in modo tale da lasciare libero l'ingresso dei negozi, case, cortili e da permettere il passaggio dei pedoni sui marciapiedi. Inoltre, il lato dei ponteggi rivolti verso il suolo pubblico deve essere debitamente isolato onde evitare cadute di materiali a danno del pubblico transito.
2. Qualora non vi fosse altra possibilità e l'occupazione impegnasse l'intero marciapiede o parte della sede stradale con eventuale sospensione o modifica della circolazione stradale, sarà necessaria l'emissione di ordinanza da parte del Sindaco.
3. L'occupazione ha sempre carattere di provvisorietà e può essere revocata dall'Amministrazione in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione.
4. Nell'impianto del cantiere e nell'esecuzione dei lavori dovranno essere rigorosamente rispettate le norme dettate dal Nuovo Codice della Strada e dal Regolamento.

Art. 15 – Manomissione del suolo pubblico

1. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, la concessione o l'autorizzazione di occupazione è sempre subordinata al possesso dell'autorizzazione ai lavori rilasciata dall'Ufficio Lavori Pubblici.

TITOLO IV
OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER ESERCIZI COMMERCIALI

Art. 16 - Suddivisione per zone omogenee:
Zona "A" – Comprende tutto il Centro Storico, ivi comprese le Concerie (Lungo Temo E.Scherer), ad esclusione di Via Ginnasio, Piazza Gioberti e Via Gioberti.
Zona "B" – Tutto il Centro edificato al di fuori della perimetrazione del Centro Storico, così come sopra definito.
Zona "C" – Località di Bosa Marina.
Per le sottozone si applicano le seguenti disposizioni:
Zona A/1 – Concerie (Lungo Temo E.Scherer)
Può essere concessa l'occupazione stagionale di un'area per un massimo del 30% dell'intera via, da ripartirsi tra le attività richiedenti in base alle loro specificità.
Dovrà comunque essere lasciato libero uno spazio centrale di almeno mt 3,50 per il regolare transito degli Automezzi.
Per attività di somministrazione alimenti e bevande possono essere concessi sino a mq 40.
Alla scadenza della concessione, la Via dovrà essere lasciata libera da fioriere o altri manufatti vari.
Zona A/2 – Lungo Temo De Gasperi -
Trattandosi di zona a rilevanza storico-ambientale è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria (mt. 1,20).
Zona A/3 – Piazza Costituzione
La percentuale di suolo pubblico concedibile non può superare il 50% della piazza (equivalente a mq. 244).
Per Piazza s'intende la superficie pavimentata, ad esclusione del porticato.
La superficie massima concedibile per ogni singola attività nella piazza è di mq. 75.
Si dovranno inoltre lasciare liberi da occupazione

- un passaggio tra il Corso Vitt. Emanuele e la Fontana centrale di almeno mt. 4,00;
- una fascia intorno alla fontana, partendo dalla cornice in pietra posta alla base, di mt 2,00.

Nella Via Santa Croce, è consentita l'occupazione massima di mt. 1 dal muro del fabbricato.
In caso di richieste superiori allo spazio concedibile verranno applicati i seguenti criteri:
1. Il suolo pubblico concedibile a ciascuno sulla piazza verrà rapportato in modo proporzionale alla superficie del locale (sl : slt = x : spc)*;
2. La eventuale parte residua di suolo pubblico concedibile a disposizione potrà essere concessa dall'amministrazione (a coloro che non hanno raggiunto la superficie massima) sempre rispettando le proporzioni di cui al punto precedente.
Le basi di calcolo necessarie vengono fornite dall'Ufficio Tecnico Comunale.
*X (suolo pubblico concedibile) = sl (superficie del locale) *x* spc (spazio pubblico concedibile) slt (superficie locali totale)
Zona A/4 – Piazza Carmine
La percentuale di suolo pubblico concedibile, non può superare il 20% della piazza (vanno esclusi dal computo i marciapiedi) ed una profondità di mt. 4,00 sul lato sud-ovest ed una profondità corrispondente a quella dei parcheggi sugli altri lati.
La superficie massima concedibile per ogni singola attività nella piazza è di mq. 50.
Zona A/5 – Corso Vittorio Emanuele
E' consentita l'occupazione di suolo pubblico, nel rispetto delle altre attività e del Codice della Strada, tale comunque da non intralciare il regolare transito dei pedoni e degli automezzi.
Le attività possono occupare il suolo pubblico, con fioriere, portaoggetti, tabelloni pubblicitari, tavolini, sedie, di altezza non superiore a mt. 1,00 e per una profondità massima dal muro del fabbricato di:

- mt. 0,50 da Piazza S. Giusta a Piazza Duomo;
- mt. 1,40 a partire da Piazza Duomo a Via Palestro;
- mt. 2,50 da Via Palestro a Vico della Maddalena;
- mt. 1,60 da Vico della Maddalena a Via Gioberti

L'occupazione non dovrà in ogni caso intralciare il transito dei veicoli e dei pedoni.
La superficie occupata non potrà essere superiore, in larghezza, alla struttura del negozio.
Nell'eventualità che il Corso Vitt. Emanuele diventi isola pedonale, ai bar – ristorante possono essere concesse deroghe in aumento.

Zona A/6 – Piazza Episcopio
La percentuale di suolo pubblico concedibile non può superare il 30% della piazza.
La superficie massima concedibile per ogni singola attività nella piazza è di mq. 40.

Zona A/7 – Via Cugia
Per le attività commerciali l'occupazione del suolo pubblico non potrà superare, in profondità, mt 1,20.
Per il resto valgono le norme previste per il Corso Vitt. Emanuele.

Zona A/8 – Largo Via Cugia
La percentuale di suolo pubblico concedibile non può superare il 50% della piazza.
La superficie massima concedibile per ogni singola attività nella piazza è di mq. 40.

Zona B/2 – Via Ginnasio - Via Gioberti
Può essere consentita l'occupazione di suolo pubblico sulla strada solo sul lato parcheggi, per una profondità corrispondente alla profondità del parcheggio stesso, lasciando totalmente sgombro il marciapiede e per la larghezza della struttura del pubblico esercizio e/o dell'attività commerciale.

Zona B/3 – Via Lamarmora
Può essere consentita l'occupazione di suolo pubblico sulla strada solo sul lato parcheggi, per una profondità corrispondente alla profondità del parcheggio stesso, lasciando totalmente sgombro il marciapiede, e per la larghezza della struttura del pubblico esercizio e/o dell'attività commerciale.

Zona B/4 – Piazza Gioberti
La percentuale di suolo pubblico concedibile della piazza centrale, non può superare il 50% (mq. 182) della piazza stessa (intendendo per piazza centrale quella pavimentata con l'esclusione della strada e dei marciapiedi). La superficie massima concedibile per ogni singola attività nella piazza è di mq. 50;
Si dovrà inoltre lasciare libera da occupazione una fascia intorno alla fontana, partendo dalla cornice interna in pietra, di mt 2.00.
In caso di richieste superiori allo spazio concedibile verranno applicati i seguenti criteri:

- Il suolo pubblico concedibile a ciascuno verrà rapportato in modo proporzionale alla superficie del locale;
- La eventuale parte residua di suolo pubblico concedibile a disposizione potrà essere concessa dall'amministrazione (a coloro che non hanno raggiunto la superficie massima) solo previo accordo tra le parti.

Le basi di calcolo necessarie vengono fornite dall'Ufficio Tecnico Comunale.
Può essere consentita l'occupazione di suolo pubblico sulla strada solo sul lato parcheggi, per una profondità corrispondente alla profondità del parcheggio stesso. *"L'occupazione di marciapiedi può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m.*

Zona B/5 – Piazza IV Novembre
È consentita l'occupazione del 10% della superficie massima della Piazza.
Può essere consentita l'occupazione temporanea per mostre, parco giochi, spettacoli, etc.
Le relative Autorizzazioni saranno rilasciate dall'Ufficio competente.

Zona B/6 – Viale Giovanni XXIII
Può essere occupato il marciapiede solo nella corsia posta tra le due file di aiuole più vicine alla strada, in modo tale da non arrecare danno o impedimento alle abitazioni ed esercizi adiacenti.

Zona B/7 – Piazza Dante
La percentuale di suolo pubblico concedibile non può superare il 25% della superficie complessiva della piazza (solo la parte pavimentata).

Zona C – Bosa Marina
Per detta zona valgono le norme generali per le zone B.
L'occupazione temporanea, in deroga, può essere autorizzata per la durata dei festeggiamenti della Madonna del Mare, o altri festeggiamenti, nelle seguenti Vie e Piazze:

- Piazza Paul Harris
- Via Cristoforo Colombo
- Viale Italia
- Lungomare Mediterraneo

Zona C/1 – Piazza Paul Harris
Può essere consentita l'occupazione stagionale del lato Nord della piazza. La percentuale massima di suolo pubblico concedibile è il 25% della superficie della piazza.
La superficie massima concedibile per ogni singola attività nella piazza è di mq. 75.
Zona C/2 – Lungomare Mediterraneo
Può essere consentita l'occupazione stagionale, con le prescrizioni delle norme generali della Zona "B",
Zona C/3 – Via Cristoforo Colombo
Trattandosi di zona a rilevanza ambientale è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria (mt. 1,30).
Zona C/4 – Viale Italia
Trattandosi di zona a rilevanza ambientale è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria (mt. 1,20).
Zona C/5 – Piazzale delle Capitanerie di Porto.
Può essere consentita l'occupazione stagionale del belvedere del Piazzale delle Capitanerie di Porto.
La percentuale di suolo pubblico concedibile non può superare il 10% della superficie complessiva della piazza (solo la parte pavimentata).
Per le diverse zone si dettano altresì le seguenti prescrizioni
Per la **zona "A"** :
1) E' vietato il posizionamento di pedane per l'occupazione del suolo pubblico in tutto il corso Vittorio Emanuele II e in Via Efisio Cugia. In tratti accidentati della superficie stradale, su parere favorevole dell'ufficio Tecnico Comunale, può essere autorizzato il posizionamento di piani di livellamento della superficie stradale – debitamente segnalati - che non costituiscano pericolo o intralcio per la circolazione dei veicoli.
2) E' possibile autorizzare l'uso del suolo pubblico per l'abbattimento delle barriere architettoniche solo ed esclusivamente quando la struttura proposta:

- non sia in contrasto con il codice della strada;
- sia delle dimensioni strettamente necessarie;
- non venga utilizzata come superficie di somministrazione o per altri scopi;

3) nell'occupazione del suolo pubblico nel Corso Vittorio Emanuele si dovranno salvaguardare, "sempre e comunque", la fascia centrale in acciottolato e le due file di lastroni parallele, e una parte delle rispettive fasce laterali in acciottolato, fino a garantire il regolare transito degli autoveicoli.
4) La forma e la grandezza delle fioriere, così come di altri elementi d'arredo, dovrà essere concordata con l'Amministrazione Comunale.
5) Nel caso in cui l'occupazione ricade su strade dove i parcheggi sono a spina di pesce, l'area occupata dovrà essere delimitata internamente allo stallo esistente.
Per le **zone "B" e "C"**:
1) l'occupazione del suolo pubblico nelle strade, con la posa in opera di fioriere, portaoggetti, tavoli espositivi, e comunque di altri elementi decorativi e di arredo, potrà essere concessa per una profondità massima di mt. 1,20, lasciando comunque libero il marciapiede per il transito dei pedoni.
2) Ai fini dell'applicazione del canone, il calcolo della Superficie occupata dovrà essere computata per una profondità di mt. 2,00.

TITOLO V
CRITERI D'UTILIZZO DEL SUOLO PUBBLICO DI PIAZZA IV NOVEMBRE PER LE ATTIVITÀ DEI PUBBLICI ESERCIZI, DEL COMMERCIO E PER LE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI.

Art. 17 - Definizione dell'ambito territoriale ed oggettivo di applicazione
I presenti criteri si applicano per la Piazza IV Novembre.
Le autorizzazioni per le occupazioni di suolo pubblico, all'interno di questa Piazza, vengono rilasciate in conformità alla normativa vigente ed alle norme contenute nei presenti criteri.

Art. 18 - Determinazione della superficie concedibile per i pubblici esercizi
1. Nella **Piazza IV Novembre** è concedibile ai pubblici esercizi una superficie complessiva di suolo pubblico pari al 10% della superficie totale mq. 3.185 (mq. 318,50)**,** così come stabilito dalla Del.G.C. n°63 del 28/04/04 *(e modificata dalla Del.G.C. n°13 del 01/02/2005)*.
2. La superficie autorizzata deve essere prospiciente, in tutto od in parte, al fronte del locale;
qualora la superficie di suolo pubblico richiesta sia superiore alla parte prospiciente al fronte potrà essere autorizzata entro il limite del fronte del pubblico esercizio più vicino.
3. Nel caso di domande che congiuntamente alle autorizzazioni in essere superino la superficie definita nel comma 1 si procederà alla redistribuzione comparata riducendo, della stessa percentuale eccedente, sia le autorizzazioni in essere che quanto richiesto dalle nuove istanze.
4. Le nuove domande e gli ampliamenti delle superfici già concesse non potranno richiedere spazi superiori al 20% della superficie definita nel comma 1.

Art. 19 - Prescrizioni per l'uso delle occupazioni di suolo da parte dei pubblici esercizi
1. Nella **Piazza IV Novembre** è vietata l'installazione di pedane e la manomissione, in alcun modo, della pavimentazione.
2. E' altresì vietato manomettere, od utilizzare in alcun modo per l'ancoraggio di qualsivoglia struttura, le opere di arredo e i lampioni.
3. Per l'ancoraggio di ombrelloni, fioriere e di ogni altra struttura, i concessionari hanno l'obbligo di dotarsi di basamenti di materiale naturale e di assumere ogni precauzione necessaria a prevenire danni alla pavimentazione.
4. Le fioriere non possono costituire ostacolo alla fruibilità visiva del sito.
5. I concessionari hanno l'obbligo di utilizzare tavolini, sedie ed ombrelloni che per materiali, tipologia e forma siano conformi a quanto stabilito nel disciplinare tecnico costituente il titolo VI del presente Regolamento.
6. E' fatto altresì obbligo ai concessionari di ritirare gli arredi dal suolo pubblico alla chiusura dell'esercizio accatastandoli, ordinatamente, in una porzione dell'area concesse, e di mantenere costantemente pulita l'area concessa.
7. E' consentito, nelle aree concesse, intrattenere la clientela mediante l'esibizione dal vivo di orchestrine musicali o mediante l'utilizzo di attrezzatura di riproduzione e diffusione di musica, alle condizioni previste dalle normative vigenti in materia d'inquinamento acustico e nel rispetto degli orari previsti dall'Ordinanza specifica.
8. È fatto obbligo ai Concessionari di effettuare una puntuale opera di manutenzione dei suddetti elementi di arredo.

Art. 20 – Disciplina delle occupazioni diverse da quelle dei pubblici esercizi .
1. In Piazza IV Novembre sono consentite occupazioni temporanee di suolo pubblico, per periodi non superiori a giorni TRE consecutivi, per manifestazioni di alto profilo culturale, istituzionale, religioso o civile. Può inoltre essere consentita l'occupazione per mercatini dell'antiquariato e/o degli hobbisti per un giorno alla settimana e per una superficie massima complessiva di mq. 300.

2. In occasione delle manifestazioni di cui al comma precedente possono essere installate strutture mobili a condizione che esse non arrechino danno alla pavimentazione ed alle strutture di arredo della piazza; è fatto obbligo al concessionario di effettuare, presso la Tesoreria Comunale, un deposito cauzionale di entità sufficiente a risarcire gli eventuali danni prodotti; detto deposito potrà essere restituito al concessionario al termine dell'occupazione solamente dopo un sopralluogo da parte di un tecnico designato dal competente Settore Lavori Pubblici. Il deposito cauzionale può essere sostituito da polizza fideiussoria, bancaria od assicurativa.
3. Nella piazza sono, altresì, consentite occupazioni temporanee di suolo pubblico, per periodi non superiori alle dodici ore, per la raccolta di firme e per la distribuzione di materiale pubblicizzante l'attività di gruppi, movimenti, associazioni e partiti. Dette occupazioni saranno autorizzate dal Comando della Polizia Municipale e non potranno avere superficie superiore a mq. 10.
È consentita, previa Autorizzazione, l'installazione di padiglioni, tende od ombrelloni di forgia conforme da quella prevista dal disciplinare tecnico allegato al presente provvedimento o, se difforme, comunque rispettosa del decoro dei luoghi.
Per quanto riguarda le modalità di occupazione, i concessionari si dovranno adeguare alle prescrizioni previste dai presenti criteri.
4. Nella piazza è vietata ogni occupazione di suolo pubblico con vetrinette, espositori e distributori automatici. E' facoltà del Comando della Polizia Municipale autorizzare, in deroga al divieto contenuto nel primo periodo del presente comma, l'occupazione di suolo pubblico con stendardi per la pubblicizzazione di manifestazioni organizzate, direttamente od in collaborazione con terzi, dall'Amministrazione Comunale.
5. Nella Piazza è vietata l'installazione di impalcature e strutture similari, compreso giochi di qualsiasi forma e dimensione, per Manifestazioni di spettacolo e/o intrattenimento. Solo in alcuni casi potranno essere Autorizzate dal Comando di Polizia Urbana, manifestazioni di carattere sportivo che, nell'occupazione, rispettino le prescrizioni previste dai presenti criteri.
6. Nella Piazza è vietato l'esercizio dei mestieri girovaghi di cui all'art. 121 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; è facoltà del Sindaco, con propria ordinanza, consentire deroga al divieto di cui al periodo precedente.
7. In nessun caso di uso della Piazza può essere fatto ricorso a strutture murarie.
È assolutamente esclusa la rimozione, ancorché temporanea, di qualsiasi elemento architettonico e di arredo urbano, compresa la lastricatura in pietra e di mattoni, e di Verde Pubblico.
8. L'accesso alla Piazza per le operazioni di installazione di qualsiasi attrezzatura potrà avvenire esclusivamente con mezzi non motorizzati (carrelli manuali) e con possibilità di transito e sosta 22 limitatamente al carico scarico dei materiali. Tutti i mezzi di trasporto dovranno comunque essere rimossi dalla Piazza entro le ore 10 del mattino.
9. Eventuali sistemi di alimentazione di impianti installati all'interno della Piazza dovranno trovare la loro collocazione al di fuori della Piazza stessa.

Art. 21 - Sanzioni e norme finali
1. per le violazioni ai presenti criteri, si applicano le sanzioni previste dalla vigente normativa.

TITOLO VI
DISCIPLINARE TECNICO DEGLI ARREDI DELLE CONCESSIONI COSAP DI BOSA (PIAZZE E STRADE) - (AD ESCLUSIONE DI BOSA MARINA)

Art. 22 – Disciplinare tecnico degli arredi

I tavoli e le sedie dovranno di norma essere adeguati, sia per forma che per colore, alle caratteristiche delle Piazze e delle strade ispirandosi comunque al criterio della massima sobrietà.
Per quanto attiene gli eventuali ombrelloni questi dovranno essere infissi in appositi sostegni mobili ed essere altresì rimossi al termine dell'orario di utilizzazione.
I colori degli stessi dovranno essere in tinta unita, uguali per tutti quelli di pertinenza dell'esercizio commerciale e scelti nell'ambito della gamma cromatica presente negli elementi architettonici che caratterizzano le Piazze e le strade.

SEDIE:
- ☑ Struttura in tubolare acciaio grigio perlato (o colori simili) o martellato (in stile);
- ☑ Scocche (sedute e schienali) in polipropilene di colore pastello;
- ☑ Facoltà di utilizzare cuscini dello stesso colore degli ombrelloni.

TAVOLINI:
- ☑ Piano in polipropilene, marmi, e similari, acciaio grigio perlato (o colori simili) o martellato in stile);
- ☑ Rotondi con tre zampe;
- ☑ Struttura in tubolare acciaio grigio perlato (o colori simili) o martellato;
- ☑ Tovagliati con tessuti naturali in tinta con le sedie, cuscini e ombrelloni.

OMBRELLONI:
- ☑ Di tipo classico, rettangolari o quadrati;
- ☑ Di copertura in tessuto naturale o acrilico di color ecrù;
- ☑ E' esclusa ogni forma di pubblicità, se non del locale interessato.

GAZEBO:
- ☑ Di tipo classico o in stile, rettangolari o quadrati;
- ☑ Di copertura in tessuto naturale o acrilico di color ecrù;
- ☑ Struttura in tubolare acciaio grigio perlato (o colori simili) o martellato;
- ☑ E' esclusa ogni forma di pubblicità, se non del locale interessato.

VASI, FIORIERE E/O ELEMENTI D'ARREDO:
- ☑ Di tipo classico o in stile;
- ☑ Di materiale opportunamente trattato con prodotti antiossidanti e in stile con gli altri elementi d'arredo presenti;
- ☑ Non dovranno essere posati direttamente sulla pavimentazione, ma su appoggi in stile con l'elemento d'arredo.

ATTENZIONE:
si precisa che il posizionamento di qualsiasi elemento d'arredo dovrà essere preventivamente Autorizzato dall'U.T.C., nel rispetto dei presenti criteri.

TITOLO VII
DISCIPLINA DEL CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Art. 23 – Disposizioni generali

1. Il Comune di Bosa, avvalendosi della facoltà di cui all'art.3, comma 149, lettera h), della Legge 662/1996 e secondo quanto disposto dall'art.63 del D. Lgs. 446/1997, ha istituito a decorre dal 01/01/2018 il Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP) in sostituzione della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP). Il presente regolamento disciplina l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, avente natura di entrata patrimoniale, secondo le norme ed i principi contenuti negli articoli 52 e 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Sono soggette al canone di concessione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione o che si realizzano in aree private sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti individuabili a norma dell'art. 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Nel presente Regolamento con i termini di "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si intendono le aree pubbliche e i relativi spazi sovrastanti e sottostanti come risultanti dal precedente articolo. Con i termini di "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività.

4. A fronte di particolari situazioni di emergenza e di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica gli interessati possono provvedere alle necessarie occupazioni prima di aver conseguito l'autorizzazione o la concessione. L'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione all'ufficio comunale competente, che provvederà alla verifica dei presupposti di urgenza e di necessità. In caso contrario si commineranno le sanzioni previste.

Art. 24 – Oggetto del Canone

1. Sono soggette al canone di occupazione degli spazi ed aree pubbliche le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.
2. Sono inoltre soggette al canone le occupazioni realizzate su aree private sulle quali risulta regolarmente costituita nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. Tale servitù si intende costituita anche per usucapione pur in assenza di formale atto.
3. Sono parimenti soggette al canone le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo comprese quelle poste in essere con conduttore ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
4. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.

5. Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato all'effettiva superficie occupata ed è in rapporto alla durata delle occupazioni. A tale fine vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazioni giornaliere e le relative misure di riferimento:

a) occupazioni fino a 5 ore: riduzione del 75%
b) occupazioni oltre le 5 ore e fino a 10 ore: riduzione del 50%
c) occupazioni oltre le 10 ore e fino alle 24 ore: tariffa giornaliera intera

6. Non sono soggette al canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, dello Stato e della provincia o al demanio statale.

Art. 25 - Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. È obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di autorizzazione/concessione o, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.
2. Nel caso di più occupanti di fatto di suolo pubblico, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone. In caso di uso comune del suolo pubblico, è soggetto passivo ciascuno dei contitolari dell'occupazione.
3. Nei casi di cui al comma precedente, il Comune potrà chiedere il canone ad uno di essi il quale, per il principio di solidarietà passiva, sarà tenuto al pagamento salvo rivalsa nei confronti dei restanti coobligati.
4. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

Art. 26 - Fattispecie di occupazioni

1. Le occupazioni si dividono in due categorie: temporanee e permanenti.
2. Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.
3. Le occupazioni temporanee normalmente potranno essere effettuate a seguito di rilascio di un atto di autorizzazione.
4. Le occupazioni di carattere stabile, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.
5. Le occupazioni permanenti potranno essere effettuate solo a seguito del rilascio di un atto di concessione.
6. E' fatto divieto occupare suolo pubblico, nonché lo spazio ad esso sottostante o sovrastante, senza aver ottenuto preventivamente la autorizzazione/concessione comunale, rilasciata su richiesta dell'interessato.

Art. 27 - Suddivisione del territorio comunale

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione è graduata in rapporto all'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
2. A tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente articolo sono classificate in due categorie, così distinte:

Prima Categoria: Centro edificato, a sua volta suddiviso in

a) Piazze o vie del centro;
b) Piazze o vie periferiche;
c) Zone turistico-balneari

Seconda Categoria: Agro

3. Il canone è graduato tenuto conto che alle strade, agli spazi e alle altre aree pubbliche sono stati attribuiti i seguenti coefficienti di importanza:

Categoria	Coefficiente di importanza
1^	1,00
2^	0,88

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su spazi ed aree pubbliche classificate in differenti categorie, ai fini della applicazione del canone si fa riferimento alla categoria corrispondente alla tariffa più elevata.
5. Ogni variazione a detta classificazione verrà deliberata dal Consiglio Comunale ed entrerà in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è stata adottata.

Art. 28 - Criteri per la determinazione del canone

1. Il canone è commisurato all'entità della superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari, ovvero espressa in capacità per le cisterne dei distributori di carburante. Per le occupazioni temporanee il canone tiene conto anche della durata dell'occupazione. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolare con arrotondamento alla unità di misura superiore.
2. Non si fa comunque luogo alla tariffazione delle occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
3. Per superficie effettivamente occupata deve intendersi quella assunta in modo permanente o temporaneo e sottratta all'uso indiscriminato della collettività per il vantaggio specifico del singolo o dei singoli soggetti occupanti.
4. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.
5. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq. del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.
6. Qualora l'ammontare del canone per occupazione temporanea o permanente risulti di importo pari o inferiore a € 5,00, lo stesso non è dovuto.

Art 29 - Misurazione dell'area occupata - criteri

1. Per le occupazioni del soprassuolo e sottosuolo la superficie tariffabile è determinata con riferimento alla proiezione al suolo pubblico dell'oggetto sovrastante o sottostante non aderente al suolo pubblico estesa fino ai bordi estremi o alle linee più sporgenti.
2. Ove tende o simili siano poste a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone per l'occupazione sovrastante il suolo, va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dalle aree medesime.
3. I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tariffazione.
4. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tariffate con la tariffa di categoria superiore.
5. Per le occupazioni con vetture adibite al trasporto pubblico la superficie tariffabile è pari a quella dei singoli posti assegnati e i diversi utilizzatori sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Art 30 - Disciplina delle tariffe.

1. La determinazione delle tariffe sarà deliberata entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.
2. In assenza di deliberazione, si intendono confermate le tariffe già in vigore. L'eventuale delibera di aumento, con validità dal 01 gennaio dell'anno solare in corso, comporterà l'emissione di avvisi di conguaglio tra quanto già versato con le precedenti tariffe (acconto) e quanto dovuto.
3. Le riduzioni e gli aumenti tariffari vanno computati in modo uniforme su tutte le categorie deliberate.

Art 31 - Occupazioni permanenti.

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anno solare, non frazionabile; pertanto per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, il canone viene in ogni caso determinato in misura pari a quella annuale.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico il canone si applica nella misura deliberata secondo le categorie di appartenenza (tariffa normale).
3. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico si applica la tariffa normale, di cui al comma 2° del presente articolo, applicando il coefficiente 0,56.
4. Per le occupazioni con tende o simili aggettanti sul suolo pubblico, alla tariffa di cui al comma 2° del presente articolo si applica il coefficiente 0,25.
5. Per le occupazioni effettuate con passi carrabili o accessi carrabili, alla tariffa di cui al comma 2° del presente articolo si applica il coefficiente 0,43.
6. Per le occupazioni effettuate con passi carrabili o accessi carrabili non utilizzabili (evincibile da elementi oggettivi), alla tariffa di cui al comma 2° del presente articolo si applica il coefficiente 0,11.
7. Per le occupazioni effettuate con accessi a distributori di carburanti, alla tariffa di cui al comma 2° del presente articolo si applica il coefficiente 0,34.
8. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuto il canone annuale in base ai seguenti parametri:
 a. Per l'occupazione del suolo effettuata con le colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, chioschi e tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie in base alla superficie occupata dai singoli manufatti;
 b. Per l'occupazione del sottosuolo con serbatoi, compresi quelli dell'acqua e dell'aria compressa in base al numero dei serbatoi.
9. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuto il canone annuale in base al numero degli impianti.
10. Per i titolari di esercizi pubblici che rimuovano o che rinuncino all'installazione di slot machine o videolottery o che scelgano di non installarle è previsto, a domanda dell'interessato su apposito modulo disponibile presso gli uffici tributari del comune, in applicazione della delibera n. 82 del 29/12/2014 del Consiglio Comunale, una riduzione del 10 per cento del canone.

Art 32 - Occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone è dovuto a giorno in relazione alla superficie occupata.
2. Per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, si dispone la riscossione anticipata, mediante convenzione, a tariffa ulteriormente ridotta nella misura del 50 per cento. Tale riduzione esclude il diritto al rimborso di quanto versato a titolo di canone qualora nel corso dell'occupazione venga ridotta la superficie o il tempo originariamente autorizzato e non si applica nel caso in cui il versamento venga effettuato quando l'occupazione è già in essere, a esclusione delle occupazioni effettuate dagli operatori mercatali titolari di posteggio fisso, per le quali si

rimanda all'art. *45* comma 4 del presente regolamento. Le occupazioni aventi carattere ricorrente sono quelle effettuate, dagli operatori mercatali titolari di posteggio fisso, *per i quali è prevista una riduzione pari a 65% per occupazioni superiori ai 15 giorni.*

3. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico alla tariffa di cui al comma 1° del presente articolo, si applica il coefficiente 0,56.
4. Per le occupazioni temporanee con tende o simili, fisse o retrattili alla tariffa di cui al comma 1° del presente articolo, si applica il coefficiente 0,25.
5. Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, alla tariffa di cui al comma 1° del presente articolo, si applica il coefficiente di 1,2.
6. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio di attività edilizie regolarmente autorizzate, alla tariffa di cui al comma 1° del presente articolo, si applica il coefficiente 0,50; per occupazioni di durata superiore a 15 gg viene applicata una ulteriore riduzione del 20%; per occupazioni di durata superiore a 30 gg viene applicata una ulteriore riduzione del 50%.
7. Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, alla tariffa di cui al comma 1° del presente articolo, si applica il coefficiente 0,50. *Per occupazioni di durata superiore a 15 giorni viene applicata una ulteriore riduzione del 20%, ad eccezione degli ambulanti a posteggio fisso per i quali si rimanda all'art. 32 c. 2.*
8. Per le occupazioni temporanee realizzate con attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, alla tariffa di cui al comma 1° del presente articolo, si applica il coefficiente 0,20;
9. Per le occupazioni temporanee realizzate con impianti, installazioni o altro, utilizzate per lo svolgimento di manifestazioni politiche, culturali, sportive, turistiche e enogastronomiche, alla tariffa di cui al comma 1° del presente articolo, si applica il coefficiente 0,20.
10. Per le occupazioni temporanee aventi carattere strumentale per la posa e la manutenzione di cavi e delle condutture sotterranee, alla tariffa di cui al comma 1° del presente articolo, si applica il coefficiente 0,50.
11. Per le occupazioni di autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, alla tariffa di cui al comma 1° del presente articolo, si applica il coefficiente 0,50.
12. Per i titolari di esercizi pubblici che rimuovano o che rinuncino all'installazione di slot machine o videolottery o che scelgano di non installarle è previsto, a domanda dell'interessato su apposito modulo disponibile presso gli uffici tributari del comune, in applicazione della delibera n. 82 del 29/12/2014 del Consiglio Comunale, una riduzione del 10 per cento del canone.
13. Per i titolari di pubblici esercizi (Bar, Ristoranti, ecc.) che risultino già in possesso di una concessione permanente e richiedano per più di 30 giorni un'ulteriore superficie da occupare in via temporanea, nel limite della superficie già occupata, si applica una riduzione del canone temporaneo del 50 per cento. Qualora la superficie richiesta temporaneamente risulti superiore a quella già compresa nella concessione permanente non si applica la riduzione di cui al presente comma per la porzione di area eccedente.
14. In ogni caso qualunque sia la categoria di riferimento, la fascia oraria, la durata e indipendentemente da ogni riduzione, la tariffa minima per le occupazioni temporanee del suolo, sottosuolo e soprassuolo pubblico è pari a € 0,1291 al metro quadrato o lineare e per giorno, mentre la tariffa minima per le occupazioni temporanee del suolo, sottosuolo e soprassuolo pubblico poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive è € 0,0775 al metro quadrato o lineare e per giorno.

Art. 33 - Criteri particolari di determinazione del canone per occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente, per la misura unitaria di tariffa ai sensi art 63 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997, con un minimo di canone annuo ad azienda di € 516,46. La misura di tariffa è rivalutata

annualmente sulla base della variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno, con causale l'indicazione dell'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997. Contestualmente al versamento va prodotto all'ente impositore, o al concessionario della riscossione - se presente-, il numero delle utenze servite al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 34 – Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico

1. Per la collocazione, anche in via provvisoria, di fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, ecc.., nello spazio sottostante e sovrastante il suolo pubblico, e di festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali, l'ufficio competente detta le eventuali prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle medesime, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la quantità dei conduttori, ecc.
2. Per la collocazione di tende, tendoni, coperture e simili sopra l'ingresso e le attrezzature dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, la concessione comunale è rilasciata in conformità al vigente regolamento che disciplina la materia.

Art. 35 – Occupazioni con impianti pubblicitari

1. Per le installazioni su suolo pubblico di insegne ed altri impianti pubblicitari, la concessione è rilasciata in conformità alle prescrizioni del regolamento di pubblicità ed edilizio. I cartelli e le insegne pubblicitarie sono soggette al canone COSAP per la parte sporgente su suolo pubblico. La superficie soggetta è calcolata sulla proiezione al suolo del mezzo pubblicitario ed in ogni caso con arrotondamento al mq. superiore.

Art. 36 – Occupazioni con chioschi ed apprestamenti precari

1. Le concessioni per occupazioni con chioschi ed apprestamenti di carattere precario sono rilasciate secondo le disposizioni del Vigente Regolamento Comunale.

Art. 37 – Occupazioni con passi carrabili o accessi carrabili a raso

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nel marciapiede o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Ai fini dell'applicazione del Canone la misura del passo carrabile è espressa in mq. ed è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si da accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica.
2. Sono considerati accessi a raso, soggetti all'applicazione del canone, gli accessi posti a filo del manto stradale (quindi privi di qualsiasi modifica intesa a facilitare l'accesso alla proprietà privata) qualora, a seguito di domanda dell'interessato, sia stato rilasciato dal comune apposita concessione da apporre al cartello segnaletico per il divieto di sosta sull'area antistante l'accesso. La misura è determinata con gli stessi criteri di cui al precedente punto.

Art. 38 – Distributori di carburante

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale, è dovuto un canone annuale graduato in relazione alla categoria del territorio dove sono situati gli impianti.
2. Il canone è applicato per i distributori di carburante, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatorio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, il canone viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorato di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
3. Per i distributori muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.
4. Per l'occupazione del suolo effettuata con le colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, chioschi e tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, il canone si applica in base alla superficie occupata dai singoli manufatti e con le tariffe ad essi autonomamente riconducibili.

Art. 39 - Mestieri girovaghi e mestieri artistici

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) possono sostare per non più di 1 ora sulle aree e spazi pubblici individuate dal Comune, sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività, previo permesso di occupazione.
2. Coloro che esercitano il commercio su area pubblica in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 60 minuti, con obbligo di spostamento di almeno 250 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata, salvi eventuali divieti disposti dall'Autorità comunale.
3. La concessione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

Art. 40 - Esecuzione di lavori ed opere

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietrisco, terra di scavo e materiale di scarto, o con l'installazione di macchinari, l'Amministrazione Comunale avrà potere discrezionale nel fissare i tempi ed i modi dell'occupazione (nonché i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico).

Art. 41 - Occupazioni d'urgenza

1. Fatte salve le disposizioni contenute in regolamenti speciali, per far fronte a particolari situazioni di emergenza o quando, si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori indifferibili ed urgenti, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato anche senza il formale provvedimento di concessione di occupazione di suolo pubblico, previa comunicazione al Comando di Polizia Municipale ed al servizio comunale preposto. La domanda di concessione a sanatoria deve essere

inoltrata al Comune nei due giorni successivi come disposto dall'art. 6 del presente regolamento. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione stradale si fa rinvio a quanto disposto dagli art.21 C.d.S. e 31 del relativo regolamento di esecuzione.

2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 41 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

Art. 42 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza l'atto di autorizzazione/concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
 b) che si protraggono oltre al termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della autorizzazione/concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.
3. Le occupazioni abusive sono soggette, ai sensi dell'art. 63 lett. g) del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, al pagamento di un'indennità pari al canone maggiorato del 50%, nonché al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'ammontare dell'indennità stessa, ferme restando le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
4. Sono considerate permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive che non presentano detto carattere di stabilità si considerano temporanee e si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da compente pubblico ufficiale. E' ammessa la prova di natura documentale a carico del trasgressore.
5. Restano ferme le sanzioni stabilite dall'art.20 commi 4 e 5 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche.
6. Sulle somme dovute per l'indennità si applicano gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data dell'accertamento.
7. Per le occupazioni abusive il verbale di accertamento o contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato, mediante apposito avviso notificato anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'invito ad adempiere nel termine di 30 gg. La notifica del predetto avviso è effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla data della contestazione. Nel caso di mancato adempimento entro il termine predetto si procede alla riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
8. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore.

Art. 43 - Occupazioni esenti ed escluse

1. Il canone è esente, ovvero non è dovuto per:
 a le occupazioni realizzate dallo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e i loro consorzi, gli enti pubblici di cui all'art. 73 del T.U.I.R., che effettuano occupazioni finalizzate esclusivamente ad

attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, culturali, ricreative e sportive, nonché ad attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222;

b le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

c le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

d le occupazioni cimiteriali;

e le occupazioni sovrastanti il suolo con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose, legalmente riconosciute;

f le occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato;

g le occupazioni con balconi, verande, bow-windows, tettoie e simili infissi di carattere stabile;

h le occupazioni realizzate da associazioni onlus iscritte nei registri regionali per attività di raccolta fondi per finalità di assistenza e di ricerca entro le 24 ore complessive nell'arco dell'anno solare;

i i passi carrabili e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;

j le occupazioni con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;

k le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;

l le occupazioni di pronto intervento, con ponti, steccati, scale, pali di sostegno, mezzi meccanici, automezzi operativi od altro per piccoli lavori di riparazione o manutenzione e traslochi, di durata non superiore a 6 ore;

m le occupazioni realizzate per attività di commercio in forma itinerante, di mestieri girovaghi ed artistici, con soste non superiori a 60 minuti;

n le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

o le occupazioni effettuate per pubblici lavori da ditte appaltatrici, ove il committente l'appalto sia un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

p le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche qualora la superficie occupata non sia superiore a 10 mq. e di durata inferiore a 30 giorni;

2. L'obbligo della richiesta e del rilascio di autorizzazione/concessione ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da canone.
3. Il canone è escluso per le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, dello Stato, della Provincia o al Demanio statale.

Art. 44 - Forme di gestione

1. Il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del canone potrà essere gestito direttamente dal Comune, ovvero mediante associazione con altri enti locali od in affidamento a terzi ai sensi della normativa vigente.

Art. 45 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Il pagamento del canone deve essere effettuato con le seguenti modalità sia nel caso di gestione diretta che nel caso di affidamento a terzi:
 - mediante versamento diretto alla Tesoreria Comunale, ovvero a mezzo di appositi conti correnti postali intestati al Comune, nel rispetto delle vigenti normative;

Il modulo di versamento dovrà contenere l'anagrafica completa del titolare della concessione o dell'occupante di fatto. Possono essere effettuati versamenti cumulativi riferiti a più provvedimenti, nel caso corrispondano allo stesso titolare.

2. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone dovuto per il primo anno deve essere effettuato entro 30 giorni dal rilascio della concessione. Per le annualità successive a quella del rilascio entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Il canone relativo a ciascuna concessione, se di ammontare superiore a €. 258,00 può essere corrisposto in n. 4 rate di pari importo, senza applicazione di interessi, alle scadenze del 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre dell'anno di riferimento. Il canone per le occupazioni permanenti deve essere versato in autoliquidazione.
3. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato prima del rilascio della concessione.
4. Per le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante) con posteggio assegnato, il pagamento del canone deve essere effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Il canone relativo a ciascun posteggio, se di ammontare superiore a €. 258,00 può essere corrisposto in n. 4 rate di pari importo, senza applicazione di interessi, alle scadenze 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre dell'anno di riferimento. L'omesso, il parziale o il tardivo versamento rispetto alle prescritte scadenze comporta il decadimento del beneficio della riduzione per occupazioni ricorrenti.
5. Coloro i quali *non* sono titolari di alcuna concessione circa l'occupazione di spazi ed aree, ma che comunque occupano i predetti luoghi, nel momento in cui i legittimi titolari non dovessero essere presenti (ovverosia i c.d. "spuntisti"), sono tenuti al pagamento *giornaliero* del canone, come indicato nel presente articolo. Il mancato pagamento delle presenze pregresse è motivo di non assegnazione di spazi per future presenze.
6. L'importo complessivo del canone dovuto è arrotondato all'euro superiore.
7. Non si procede a riscuotere o a rimborsare per somme inferiori a €. 5,00.

Art. 46 - Penalità, indennità, sanzioni

1. *Per l'omesso, tardivo o parziale versamento del canone si applica una penalità pari al 1% del canone dovuto o del restante canone dovuto per ogni giorno oltre al scadenza originaria di pagamento fino al quindicesimo giorno, oltre il quale la sanzione è fissata al 30%.*
2. In caso di omesso o insufficiente pagamento del canone - o di una sua rata, nei casi di suo pagamento rateale ai sensi dell'art. 44 - entro la prevista scadenza, il competente ufficio o, se presente, il Concessionario della gestione del canone occupazione suolo pubblico notifica anche con raccomandata A/R al concessionario inadempiente un sollecito assegnandogli 30 giorni, decorrenti dall'avvenuta notifica del sollecito, per eseguire il pagamento, con l'avvertimento che in difetto la concessione di suolo pubblico potrà essere oggetto di pronuncia di decadenza ai sensi ed effetti dell'art.3 comma 1 - con conseguente abusività dell'occupazione che si protragga oltre la data della suddetta pronuncia- ed il credito verrà riscosso coattivamente.
3. Sull'ammontare del canone dovuto e non pagato alle regolari scadenze, saranno applicati gli interessi legali da computarsi a giorno a partire da:
 - per le occupazioni abusive permanenti dal giorno dell'accertamento dell'illecito;
 - per gli omessi versamenti dal termine entro il quale doveva essere effettuato il versamento;
 - per le occupazioni abusive temporanee dal giorno dal quale si presumono effettuate.
4. Per ragioni di economicità non si procederà ad attivare procedure di recupero per importi pari o inferiori *a € 12,00.*

Art. 47 - Definizione agevolata della penale

1. La penale per omesso o parziale o tardivo versamento del canone, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997 e dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, può essere ridotta su istanza di parte, sempre che non

sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento da parte degli agenti preposti al controllo e delle quali il concessionario abbia avuto formale conoscenza:

a) allo 0,1% per ogni giorno di ritardo, nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del canone o di una parte di esso, se la definizione agevolata è effettuata entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento;

b) al 1,5% (oltre interessi legali) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito oltre i 14 giorni e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista;

c) al 1,67% (oltre interessi legali) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito oltre 30 giorni, e comunque non oltre 90 giorni, dalla data di scadenza;

d) al 3,75% (oltre interessi legali) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito oltre 90 giorni, e comunque non oltre un anno, dalla data di scadenza.

2. Le percentuali indicate sono soggette a modifiche di legge.

Art. 48 - Attività di controllo, riscossione coattiva e rimborsi

1. L'Amministrazione Comunale ovvero il Concessionario affidatario della gestione del canone di occupazione suolo pubblico provvede, in caso di parziale o omesso versamento, entro e non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello a cui si riferisce il canone dovuto, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di 30 giorni, con l'applicazione delle sanzioni e penalità previste dal presente regolamento.
2. Per le occupazioni abusive, il verbale di accertamento della violazione costituisce titolo per il versamento dell'indennità, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato con le modalità di cui al precedente comma.
3. La riscossione coattiva del canone, dell'indennità e delle sanzioni amministrative pecuniarie è effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29.9.1973, n. 602, se affidata ai concessionari della riscossione di cui al D.P.R. N. 43/1988, ovvero, se alla riscossione provvede direttamente l'ente locale o gli altri soggetti di cui alla lettera b), comma 5, dello stesso art. 52, mediante l'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
4. Il Comune o il Concessionario affidatario della gestione del canone di occupazione suolo pubblico provvedono altresì a disporre i rimborsi delle somme indebite percepite a titolo di canone.
5. Il procedimento di rimborso, attivato dal soggetto interessato con apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, deve essere concluso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta di restituzione.
6. Non è previsto il rimborso del canone nell'ipotesi di rinuncia ad un'occupazione permanente (art.8 comma 1), il cui canone cessa di essere dovuto dall'anno successivo alla rinuncia.
7. Per la decorrenza del diritto al rimborso in caso di rinuncia ad un'occupazione temporanea si rinvia a quanto disposto al riguardo dall'art.8 comma 1.

Art. 49 - Responsabile del Servizio

1. Il Responsabile del Servizio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.
2. Nel caso di affidamento a terzi competerà all'affidatario quanto previsto al comma 1.

Art. 50 - Disciplina transitoria

1. Le autorizzazioni/concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano valide fino alla scadenza e sono rinnovate a richiesta del titolare nel rispetto delle norme previste dal presente regolamento.

Art. 51 - Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2018. Da tale data è abrogato il vigente Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 23/11/2012 e tutte le successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 52 - Rinvio

1. Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari che disciplinano la materia.

ALLEGATO "A"

DETERMINAZIONE DELLA MISURA TARIFFARIA BASE

Tipologia Occupazioni	Unità di tempo	Unità di misura	Tariffa categoria viaria	
			1^	2^
Occupazioni Permanenti	Annuale	Metro quadrato	€ 40,00	€ 35,20
Occupazioni Temporanee	Giornaliero	Metro quadrato	€ 4,00	€ 3,52

Tipologia Occupazioni	Unità di tempo	Unità di misura	Tariffa
Occupazioni con condutture cavi ed impianti in genere*	Annuale	Numero Utenze	€ 0,70

- In ogni caso l'importo non deve essere inferiore ad €. 516,46 all'anno e l'importo della tariffa viene automaticamente rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Tipologia Occupazioni	Unità di tempo	Unità di misura	Tariffa categoria viaria	
			1^	2^
Occupazioni di sottosuolo con serbatoi al servizio di distributori di carburante	Annuale	3.000 Litri (vedi art. 38 Regolamento Cosap)	€ 46,48	€ 23,24

DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE PER SPECIFICHE ATTIVITA'

Occupazioni Permanenti

Tipologie di Occupazione	Moltiplicatore fattispecie occupazione
Passi Carrabili ed accessi a raso	0,43
Passi Carrabili inutilizzabili	0,11
Tende Parasole	0,25
Accessi distributori di Carburante	0,34
Chioschi	1,00
Colonnine scansaruore	1,00
Fioriere	1,00
Vetrine sporgenti soprassuolo	0,56
Occupazioni varie suolo (categoria residuale)	1,00
Occupazioni viarie di spazi sottostanti e soprastanti il suolo	0,56

Occupazioni Temporanee

Tipologie di Occupazione	Moltiplicatore fattispecie occupazione
Occupazioni per attività edilizia	0,50
Venditori ambulanti, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono direttamente il proprio prodotto	0,50
Occupazioni con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	0,20
Occupazioni per manifestazioni politiche, culturali, sportive senza scopo di lucro	0,20
Tende Fisse o Retrattili	0,25
Occupazioni in occasione di fiere e festeggiamenti	1,20
Chioschi	1,00
Fioriere	1,00
Vetrine sporgenti soprassuolo	0,56
Occupazioni varie suolo (categoria residuale)	1,00
Occupazioni viarie di spazi sottostanti e soprastanti il suolo	0,56
Occupazioni del suolo per la posa di condutture, cavi ed impianti in genere	0,50

Misure tariffarie per singole tipologie di occupazione

Occupazioni Permanenti

Tipologie di Occupazione	Categoria Viaria	Tariffa base per categoria viaria	Moltiplicatore fattispecie occupazione	Tariffa annuale per categoria x mq.
Passi Carrabili ed accessi a raso	1	€ 40,00	0,43	€ 17,20
	2	€ 35,20		€ 15,14
Passi Carrabili inutilizzabili	1	€ 40,00	0,11	€ 4,40
	2	€ 35,20		€ 3,87
Tende Parasole	1	€ 40,00	0,25	€ 10,00
	2	€ 35,20		€ 8,80
Accessi distributori di Carburante	1	€ 40,00	0,34	€ 13,60
	2	€ 35,20		€ 11,97
Chioschi	1	€ 40,00	1,00	€ 40,00
	2	€ 35,20		€ 35,20
Colonnine scansaruote	1	€ 40,00	1,00	€ 40,00
	2	€ 35,20		€ 35,20
Fioriere	1	€ 40,00	1,00	€ 40,00
	2	€ 35,20		€ 35,20
Vetrine sporgenti soprassuolo	1	€ 40,00	0,56	€ 22,40
	2	€ 35,20		€ 19,71
Occupazioni varie suolo (categoria residuale)	1	€ 40,00	1,00	€ 40,00
	2	€ 35,20		€ 35,20
Occupazioni varie di spazi sottostanti e soprastanti il suolo	1	€ 40,00	0,56	€ 22,40
	2	€ 35,20		€ 19,71

Occupazioni Temporanee

Tipologie di Occupazione	Categoria Viaria	Tariffa base per categoria viaria	Moltiplicatore fattispecie occupazione	Tariffa giornaliera per categoria x mq.
Venditori ambulanti, pubblici esercizi	1	€ 4,00	0,5	€ 2,00
	2	€ 3,52		€ 1,76
produttori agricoli e artigiani che vendono direttamente il proprio prodotto	1	€ 4,00	0,2	€ 0,80
	2	€ 3,52		€ 0,70
Occupazioni per attività edilizia	1	€ 4,00	0,5	€ 2,00
	2	€ 3,52		€ 1,76
Occupazioni con installazione di attrazioni, giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante	1	€ 4,00	0,2	€ 0,80
	2	€ 3,52		€ 0,70
Occupazioni per manifestazioni politiche, culturali, sportive, turistiche e enogastronomiche	1	€ 4,00	0,2	€ 0,80
	2	€ 3,52		€ 0,70
Tende fisse o retrattili	1	€ 4,00	0,25	€ 1,00
	2	€ 3,52		€ 0,88
Chioschi	1	€ 4,00	1,00	€ 4,00
	2	€ 3,52		€ 3,52
Fioriere	1	€ 4,00	1,00	€ 4,00
	2	€ 3,52		€ 3,52
Vetrine sporgenti soprassuolo	1	€ 4,00	0,56	€ 2,24
	2	€ 3,52		€ 1,97
Occupazioni varie suolo (categoria residuale)	1	€ 4,00	1,00	€ 4,00
	2	€ 3,52		€ 3,52
Occupazioni varie di spazi sottostanti e soprastanti il suolo	1	€ 4,00	0,56	€ 2,24
	2	€ 3,52		€ 1,97